

DETERMINA DIRETTORIALE Fascicolo n. GU14/238362/2020

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - Sky Italia

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 03/02/2020 acquisita con protocollo N. 0048520 del 03/02/2020

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

A seguito dell’udienza di conciliazione, tenutasi in data 31/01/2020, l’istante ha presentato istanza di definizione in data 03/02/2020. L’istante lamenta la mancata visione dell’evento “Una cascata di diamanti” in programma il 10/11/2019 alle ore 21.15 canale 303 nei confronti di Sky Italia X, d’ora in poi SKY. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell’audizione, l’istante ha dichiarato quanto segue. In base a tali premesse, l’utente ha richiesto: a) Indennizzi per mancata visione evento e mancata risposta a reclamo. Quantifica rimborsi e indennizzi richiesti in euro 500,00.

L’operatore non ha presenziato all’udienza di discussione, né ha prodotto memorie o documenti a suo favore nel termine previsto dall’art. 16, comma 2, del Regolamento.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate da parte istante vengono parzialmente accolte come nel seguito. Preliminarmente, si osserva come nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell’operatore, trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all’art. 115 del C.P.C. in virtù del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Attraverso la costante applicazione di tale principio (ex multis, la recente Determina 3/2017) questo Comitato ha infatti chiarito che, qualora l’operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell’operatore secondo le regole ordinarie dei cui all’art. 1218 c.c.. A sostegno delle proprie doglianze parte istante produce fax inviato e pervenuto all’indirizzo del gestore in data 11 novembre 2019 con cui lamenta l’impossibilità, causa maltempo, di fruire di un evento in programma su Sky Cinema Collection – canale 303 – in programma per il giorno prima. L’istante, che riporta di un mancato

ripristino del servizio nonostante reclamo e riavvio, chiede con quel fax rimborso per l'evento non fruito. La richiesta di indennizzo per mancata risposta a reclamo viene accolta nella misura di euro 95,00 (novantacinque/00) per 38 gg. di ritardo, calcolati dal 27 dicembre 2019 (primo giorno successivo al termine di 45 gg. riconosciuto al gestore per rispondere al reclamo) al 3 febbraio 2020 (poiché l'operatore non si è presentato in udienza, si è fatto riferimento alla data dell'istanza di definizione). Al suddetto importo l'operatore dovrà aggiungere gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione. La richiesta di indennizzo per mancata visione dell'evento viene invece respinta in quanto fattispecie non prevista dal Regolamento indennizzi. Per questi motivi, accertata la regolarità amministrativa del presente atto,

DETERMINA

- Sky Italia, in accoglimento dell'istanza del 03/02/2020, è tenuta a 1. Accoglie parzialmente l'istanza di De XXX nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa. 2. La società Sky Italia X è tenuta a pagare in favore dell'istante il seguente importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza: I. 95,00 (novantacinque/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta a reclami. 3. La società Sky Italia X è tenuta a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Il direttore
Rita Filippini